




REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MAZARA DEL VALLO



<p>Registro proposte atti deliberativi n. <u>142/1°</u> del <u>10-12-18</u> / <u>18</u> - Settore 1° - Servizio turismo e spettacoli</p> <p>> Proposta depositata all'Ufficio proposte atti deliberativi il <u>13-12-18</u> con il parere favorevole del Capo del Settore, registrata al n. <u>265</u> anno <u>2018</u></p> <p>> Consegna all'Ufficio del Responsabile dei Servizi Finanziari con nota del <u>10-12-18</u> e restituita con nota del _____.</p> <p>> Sottoposta all'esame della Giunta Municipale nella seduta del <u>12/12/18</u> ore <u>12:30</u></p>	<p>ESECUTIVITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> o Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integraz. e modif. o Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integraz. e modif.
--	---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 186 del 12-12-18

OGGETTO: Concessione patrocinio oneroso all'Istituto di Istruzione Superiore Liceo "G. G. Adria - G.P. Ballatore" di Mazara del Vallo per la realizzazione della manifestazione denominata "Concerto di Natale" - Mazara del Vallo - Cine Teatro "Rivoli" - 20 dicembre 2018.

L'anno duemiladiciotto addì Diecisette, del mese di Dicembre, alle ore 12:30 nella sede del Palazzo Municipale,

LA GIUNTA COMUNALE

composta da:

		P	A			P	A
1) Cristaldi Nicolò	Sindaco		X	5) Spagnolo Pasqua	Assessore		✓
2) Bonanno Silvano	Assessore	X		6) Billardello Vito	Assessore	X	
3) Monteleone Anna	Assessore	X		7) Vassallo Vito	Assessore	X	
4) Ballatore Vito	Assessore	X					

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa (Marascia), presiede la seduta il V. SINDACO S. BONANNO.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Oggetto: Concessione patrocinio oneroso all'Istituto di Istruzione Superiore Liceo "G. G. Adria – G.P. Ballatore" di Mazara del Vallo per la realizzazione della manifestazione denominata "Concerto di Natale" – Mazara del Vallo – Cine Teatro "Rivoli" – 20 dicembre 2018.

TESTO DELLA PROPOSTA

VISTA l'istanza prot. n. 84791 del 22/10/18 con la quale l'Istituto di Istruzione Superiore "Liceo "G. G. Adria – G. P. Ballatore" di Mazara del Vallo, con sede in Mazara del Vallo in via A. Oriani n. 7, ha richiesto il patrocinio oneroso del Comune per la realizzazione della manifestazione denominata *Concerto di Natale*", che avrà luogo in Mazara del Vallo presso il Cine Teatro Rivoli nella serata del 20 dicembre 2018 nell'ambito delle festività natalizie 2018;

CONSIDERATO che l'A.C. ritiene tale manifestazione particolarmente interessante poiché, nel corso degli anni, da semplice momento di esibizione di alcuni studenti dediti alla musica è diventata un evento di grande pregio, attraverso il quale studenti di etnie diverse hanno la possibilità di dare prova delle competenze canore e musicali, di incrementare la socializzazione, di acquisire sicurezza ed autonomia nel rapportarsi con gli altri, coinvolgendo emotivamente il pubblico.

CONSIDERATO che, con annotazione in calce alla nota suddetta il Sig. Sindaco, condividendo l'iniziativa, rappresenta al Dirigente del 1° Settore l'intendimento dell'A.C. di concedere il patrocinio oneroso del Comune per la manifestazione in argomento per un importo di € 500,00, pari al 50,00% del disavanzo formalmente preventivato di € 1.000,00, invitando, altresì, il suddetto Dirigente alla predisposizione di apposito atto di programmazione e di indirizzo da sottoporre alla Giunta Municipale;

VISTO il vigente Regolamento comunale "Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, gruppi, comitati ed enti pubblici e privati non specificatamente individuati", approvato con deliberazione consiliare n. 182/CC del 20/12/2002 e successive integrazioni e modifiche da ultimo con delibera consiliare n. 99 del 19/11/2008, esecutivo ai sensi di legge, che all'art. 34 bis, commi 7/12, disciplina la concessione dei patrocinii onerosi;

CONSIDERATO che la norma suddetta sancisce, fra l'altro, che il patrocinio oneroso, da richiedersi con istanza munita di relazione, programma e preventivo di spesa, entro il termine perentorio di 30 giorni precedenti alla data dell'evento, comporta la concessione di un contributo economico non superiore ad €. 2.000,00 ed in ogni caso non superiore al 70% del disavanzo formalmente preventivato;

CONSIDERATO che nel caso in specie sussistono le condizioni previste dal Regolamento suddetto per la concessione del patrocinio oneroso;

VISTA la direttiva del 09/05/2011 prot. n. 30867 e successiva nota di data 10/05/2011 avente ad oggetto "schema motivazionale contributi" trasmessa a mezzo e-mail dal Segretario/Direttore Generale con riferimento all'art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge n.122/2010;

VISTI i pareri 6, 7 e 11 2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria con i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsor, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un'accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della

d) (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a

realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale"; di conseguenza, se la cura dell'interesse della collettività si allarga anche agli interessi economici, sostanzialmente ogni iniziativa culturale o turistica ha delle ricadute potenzialmente positive, si da giustificare *in re ipsa* un sostegno economico non fondato su un intento promozionale;

VISTO, altresì, il parere della Corte dei conti, Sezione Lombardia 31.3.2011, n. 164, che specifica, espressamente per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali: "In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di finanziamenti ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o i contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia)", aggiungendo che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato";

RILEVATO, ancora, che la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche, col parere 29 marzo 2011, n. 13, ha assunto una posizione ancora più estensiva delle Sezioni Liguria e Lombardia, ritenendo in tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti alla spesa previsti dall'articolo 6, commi 8 e 9, della legge 122/2010 ai contributi locali, in quanto:

alla parola "sponsorizzazioni" non si può attribuire un significato "lato" o "atecnico", ma quello proprio di pubblicità in forma indiretta;

- la verifica della sussistenza del fine sussidiario risulta oggettivamente di difficile applicazione ed oggetto di valutazioni teleologiche estremamente discrezionali;
- la ricerca del fine teleologico della sussidiarietà come discrimine ai fini dell'ammissibilità della spesa per contributi "rappresenta un non condivisibile quid pluris rispetto al testo normativo";
- le chiavi di lettura suggerite dalla maggior parte delle sezioni regionali, secondo la Sezione Marche non si pongono in linea con la competenza a gestire funzioni generali di sostegno (anche economico) al territorio, riconosciute per altro agli enti locali dalla Costituzione e dal d.lgs 267/2000;

VISTO che per tali ragioni la Sezione Marche ha rimesso la questione interpretativa alle Sezioni Riunite;

RICONOSCIUTO, comunque, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'articolo 6, commi 8 e 9, alla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'ente;

CONSIDERATO che, l'assegnazione del contributo in oggetto è possibile, in relazione a quanto segue:

a) presupposti di fatto: l'iniziativa dell'istituzione scolastica, oggetto dell'istanza di contributo, è riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi di un'attività posta in essere da un ente pubblico, per estendere i servizi e le funzione di interesse generale di competenza del Comune infatti:

- l'iniziativa riguarda una attività utile alla promozione sociale e culturale nella città di Mazara del Vallo, che rientra nelle competenze del Comune, oltre che nel programma amministrativo dell'Ente;
- è di interesse generale, dal momento che l'iniziativa, promuove le attività culturali e ricreative contribuendo a realizzare le finalità istituzionali dell'ente locale, come disciplinate dallo Statuto comunale;

b) la concessione del contributo, inoltre, risponde ai seguenti criteri:

- efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di raggiungere uno dei principali obiettivi programmatici dell'amministrazione comunale che è quello di valorizzare la città di Mazara del Vallo sotto il profilo sociale e culturale;
- efficienza: in quanto permette di incrementare il livello di cultura e promozione del territorio comunale, con la socializzazione di giovani studenti appartenenti ad etnie diverse;
- economicità: se l'iniziativa fosse svolta dal comune direttamente, il costo sarebbe certamente superiore al patrocinio erogabile di € 500,00 proposto dall'amministrazione comunale;
- infine l'attività risponde ai requisiti di qualità, quali, in particolare, il libero accesso di tutti i cittadini.

RITENUTO, pertanto, di concedere alla suddetta Istituzione Scolastica, per le finalità predette, esclusivamente il patrocinio oneroso nella misura di €. 500,00, pari al 50% delle spese preventivate di € 1.000,00 con esclusione di ogni altro onere a carico di questo Ente, alla cui liquidazione si addiverrà con successivo

provvedimento dirigenziale dopo l'espletamento della manifestazione ai sensi dell'art. 30 del suddetto Regolamento ed in particolare del comma 3, che testualmente recita: "La liquidazione del contributo nella percentuale determinata in sede di promessa avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione del contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata. Nel caso invece sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell'importo promesso in sede di accettazione dell'istanza", norma a tal fine espressamente richiamata dal sopra citato art. 34 bis, comma 12;

SPECIFICATO che il presente provvedimento obbliga il beneficiario a riportare su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma araldico ufficiale del Comune di Mazara del Vallo, dando atto della relativa concessione del patrocinio e che, in ogni caso, resta in capo all'Istituzione Scolastica titolare dell'evento, ogni adempimento, onere e spesa, nonché ogni connessa responsabilità civile e penale per l'organizzazione della manifestazione in argomento;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato;


PROPONE

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di concedere all'Istituto di Istruzione Superiore Liceo "G. G. Adria – G. P. Ballatore" di Mazara del Vallo, con sede in Mazara del Vallo in via A. Oriani n. 7, ai sensi dell'art. 34 bis del vigente Regolamento dei contributi, il patrocinio oneroso del Comune con la concessione di un contributo economico di € 500,00, pari di € 1.000,00, per la realizzazione della manifestazione denominata "Concerto di Natale", che avrà luogo in Mazara del Vallo presso il Cine Teatro Rivoli nella serata del 20 dicembre 2018 nell'ambito delle festività natalizie.
2. Di demandare al Dirigente del 1° Settore "Affari Generali, Sociali e Culturali" gli atti consequenziali ai fini del relativo impegno della spesa sul pertinente capitolo 4061/002, Missione 06, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, del corrente esercizio finanziario.
3. Dare atto che alla successiva liquidazione del patrocinio oneroso per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi, si procederà secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione dei contributi ed in particolare dall'art. 30, commi 3 e 4, espressamente richiamati dall'art. 34 bis sopra citato.
4. Di dare atto che il presente provvedimento obbliga il beneficiario a riportare su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma araldico ufficiale del Comune dando atto della relativa concessione del patrocinio e che, in ogni caso, resta in capo all'Istituzione Scolastica titolare dell'evento, ogni adempimento, onere e spesa, nonché ogni connessa responsabilità civile e penale per l'organizzazione della manifestazione in argomento.
5. Trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituzione Scolastica richiedente (indirizzo e-mail: tpis024002@istruzione.it), al Dirigente del 1° Settore, al Dirigente del 2° Settore, nonché all'addetto stampa ed al responsabile del sito web per l'opportuna divulgazione dell'iniziativa.
6. Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Il responsabile dell'istruttoria
L' Istruttore Amm.vo Contabile
Vito Pantaleo

Il proponente
Il Sindaco
On.le Nicolò Cristaldi
IL VICE SINDACO
Dott. [firma]

Comune di Mazara del Vallo	
Protocollo generale: ENTRATA	
0084791	22/10/2018
Classificazione: 2018 - 7.6	
	UOR:07 - Sindaco
20180084791	

L.I.S.S. "G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"-MAZARA
 Prot. 0010354 del 16/10/2018
 06-05 (Uscita)

Orizzonti 1° filza
C.A.B. (7.6)
 Al Sindaco di *90112018*
 Mazara del Vallo

Oggetto: Richiesta patrocinio oneroso per la realizzazione del "Concerto di Natale" del Liceo Adria - Ballatore di Mazara.

*ricevuto fotocopia e
 protocollo all
 1/10/18 X
 euro 500 -*

Il Liceo "Adria Ballatore" di Mazara, da quasi vent'anni, organizza il Concerto di Natale che è diventato nel tempo un evento atteso, non solo da studenti e genitori, ma da tutta la cittadinanza alla cui partecipazione è aperto.

Negli anni da semplice momento di esibizione di alcuni studenti dediti alla musica è diventato uno spettacolo di grande pregio curato oltre che nel canto e nella musica strumentale, anche nelle coreografie e nella drammatizzazione di monologhi.

Gli studenti, di etnie diverse, hanno la possibilità di dare prova delle loro competenze canore e musicali, di incrementare la socializzazione, di acquisire sicurezza ed autonomia nel proporsi agli altri coinvolgendo emotivamente il pubblico.

Purtroppo, per la Scuola la sua organizzazione, quest'anno, rappresenta un onere finanziario non sostenibile a causa di mancanza di fondi, per cui si chiede vivamente all'Amministrazione comunale della città di Mazara, sempre attenta e disponibile verso tutte le attività organizzate dal nostro Liceo, un contributo finanziario che possa almeno coprire le spese relative all'affitto del Cine Teatro Rivoli per la sera del 20 dicembre 2018, location ideale per accogliere l'affluenza di un pubblico sempre più numeroso.

Si può senz'altro affermare che questa edizione costituirà un momento culturale, per la nostra città, di alto livello, vista la partecipazione in qualità di ospite del famoso pianista Fabrizio Mocata, ex alunno del nostro Liceo, nonché la presenza della studentessa Ouiam El Mrieh che ha partecipato al programma di Rai 1 "Sanremo Young".

Si ribadisce che l'iniziativa è aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza e rappresenta un evento ormai tradizionale nell'ambito delle festività natalizie.

In attesa di un vostro riscontro si porgono cordiali saluti

La Referente

Catalano Rosanna

Rosanna Catalano



La Dirigente

Lentini Silvana Rosa Maria

Silvana Rosa Maria Lentini

PARERI

Ai sensi e per gli effetti del combinato-disposto dell'art. 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita con l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012, convertito con modifiche con L. 213/2012, si esprimono i seguenti pareri:

Mazara del Vallo, li 04/12//2018

a) sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE


Il dirigente del 1° settore
(dott.ssa Maria Gabriella Marascia)

b) sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere..... FAVOREVOLE

Mazara del Vallo, li 12/12//2018

*V. n. 295
Intesa con la Contabile
sul cap. 2011/12
Bilancio 2018*

Il responsabile del servizio



-----oOo-----
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

IL SINDACO
Dott. Silvano Bonanno

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marascia)

L'ASSESSORE ANZIANO

Anna Monteleone

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(Vedi referta originale allegata al presente atto)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- / / Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e s.m.i.)
- Lo stesso giorno dell'adozione, essendo stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva (Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e (s.m.i.)

Dalla Residenza Municipale 17/12/18

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marascia)